



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Il Presidente del T.A.R.**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

Filomeno Rocco , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fimmano' e Giancarlo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Centro Direzionale Isola E/1;

***contro***

Regione Campania, Ministero dell'Interno-Prefettura di Napoli, Guardia di Finanza - Gruppo Frattamaggiore, Asl Napoli 2 Nord, tutti non costituiti in giudizio;

***per la sospensione***

a) dell'atto-provvedimento, del tutto privo di estremi identificativi, emesso dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Distretto 41 in data 06.05.2020 nella parte in cui l'istante è stato obbligato all'isolamento della durata di 14 giorni ed alla raggiungibilità per ogni attività di sorveglianza, per la presunta trasgressione dell'Ordinanza Regionale n. 15 del 13.03.2020;

b) per quanto occorra, del verbale di accertamento e contestazione n. 211/2020

emesso dalla Guardia di Finanza - Gruppo Frattamaggiore, il giorno 03.05.2020 alle ore 1:05, secondo quanto disposto dal D.L. n. 19 del 25.03.2020 in combinato disposto col DPCM del 10.04.2020;

c) delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 32 del 12 aprile 2020, n. 27 del 03 aprile 2020; n. 23 del 25 marzo 2020 e n. 15 del 13 marzo 2020 e dell'atto di chiarimento del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 6 del 14 marzo 2020.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Ritenuto che - atteso lo stato di salute del ricorrente, come documentato in atti - sussiste il chiesto requisito della "eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso", limitatamente alla misura disposta con l'atto emesso dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Distretto 41 in data 06.05.2020 nella parte in cui l'istante è stato obbligato all'isolamento della durata di 14 giorni;

Considerato, invece, che appare compatibile la misura della raggiungibilità per eventuali attività di sorveglianza sanitaria sino alla scadenza del periodo prescritto;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza e fissa il termine perentorio di giorni tre per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

la parte istante.

Così deciso in Napoli il giorno 13 maggio 2020.

**Il Presidente del T.A.R.  
Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.